

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Pescara

ORDINANZA N. <u>66</u>/2017

DISCIPLINA DELLA PESCA A STRASCICO E VOLANTE NEL PERIODO SUCCESSIVO ALL'INTERRUZIONE TEMPORANEA DELL'ANNO 2017

- visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" come modificato dalla L. n. 154 in data 28 luglio 2016;
- VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.
- VISTO il Decreto Ministeriale 21 gennaio 2009 relativo alla disciplina dell'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità da pesca professionali;
- visto il Regolamento (CE) 1224/2009 in data 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- visto il Regolamento (UE) 404/2011 dell'8 aprile 2011 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (UE) 1380/2013 del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca che modifica i regolamenti (CE) 1954/2003 e 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) 2371/2002 e 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, 861/2006, 1198/2006 e 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lett. c);
- visti i Decreti Legislativi n° 153 e 154 del 26 maggio 2004 relativi all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n° 38 in materia di pesca marittima;
- visto il Decreto Ministeriale n. 16769 del 26 luglio 2017 "Modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico per l'annualità 2017;
- visti i Dispacci n. 0015470 in data 25 luglio 2014, n. 0017714 in data 29 agosto 2014 e n. 0015464 in data 6 agosto 2015 con i quali il MIPAAF Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ha chiarito alcuni aspetti riguardo l'applicazione delle misure tecniche relative all'interruzione temporanea dell'attività di pesca;
- VISTA l'Ordinanza n. 57/2012 in data 10 settembre 2012 di questa Capitaneria di porto riguardante "Disciplina della pesca mediante l'uso contemporaneo di due

reti a strascico a divergenti con unità da pesca professionali";

VISTA l'Ordinanza n. 62/2016 in data 22 settembre 2016 di questa Capitaneria di porto riguardante "Disciplina della pesca a strascico e/o volante nel periodo successivo all'interruzione temporanea per l'anno 2016";

VISTA l'Ordinanza n. 25/2017 in data 21 aprile 2017 di questa Capitaneria di porto riguardante "Disciplina di ingresso e uscita delle unità da pesca dal porto di Pescara";

VISTI gli articoli 81, 223 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario disciplinare l'attività di pesca a strascico, comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare - rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia, nel periodo successivo all'interruzione temporanea obbligatoria;

SI ORDINA

Articolo 1 (Misure tecniche dal 9 ottobre al 17 dicembre 2017)

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 26 luglio 2017:

- 1. dal 9 ottobre al 17 dicembre 2017 la pesca a strascico e/o volante (comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) è vietata nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi.
- 2. Prima di intraprendere l'attività di pesca l'armatore dovrà comunicare all'Autorità marittima del porto di base logistica (utilizzando il modello in allegato 1 consegnato "a mano" o inviato via fax/e-mail (fax 085.4510117 pec: dm.pescara@pec.mit.gov.it e-mail: cppescara@mit.gov.it) entro e non oltre il 8 ottobre 2017 la propria scelta fra le seguenti due opzioni, alla quale resterà vincolato per l'intero periodo di cui al comma 1:
 - a) esercitare l'attività di pesca osservando <u>un ulteriore giorno di divieto</u> nell'arco della settimana (dal lunedì al giovedì). E' fatto obbligo all'armatore/comandante dell'unità da pesca di comunicare l'ulteriore giorno di fermo prescelto secondo le seguenti modalità:
 - tramite apparato VHF alla sala operativa dell'Autorità marittima del porto di base logistica, al rientro in porto;
 - utilizzando il modello in *allegato 2*, consegnato "a mano" o inviato via fax/e-mail all'Autorità marittima del porto di base logistica, entro le ore 09:00 del giorno prescelto per l'interruzione.

Affinché il giorno possa essere considerato valido quale giornata di fermo, l'unità dovrà risultare in porto dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Le unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che per il prelievo delle risorse utilizzano contemporaneamente <u>due reti a divergenti</u>, ai sensi del D.M. 21 gennaio 2009, nonché dell'Ordinanza n. 57/2012 citata in premessa, dovranno rispettare <u>un giorno aggiuntivo di fermo settimanale</u>, oltre a quello previsto dall'opzione a), comunicandolo all'Autorità marittima competente con le stesse modalità sopra descritte.

b) esercitare l'attività di pesca per un ammontare complessivo non superiore a <u>60</u> (sessanta) ore distribuite su 4 (quattro) giornate lavorative settimanali.

Le unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che per il prelievo delle risorse utilizzano contemporaneamente <u>due reti a divergenti</u> dovranno svolgere l'attività per un ammontare complessivo non superiore a <u>45 (quarantacinque) ore</u> settimanali distribuite su 3 (tre) giorni.

Ai fini del calcolo delle ore settimanali, faranno fede le comunicazioni di uscita dal porto, al termine della manovra di disormeggio, e di ingresso in porto, all'altezza delle ostruzioni, che il comandante dell'unità da pesca dovrà effettuare, mediante VHF o via filo, all'Autorità marittima competente.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteo-marine avverse.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle unità da pesca esercitanti il pescaturismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

Articolo 2 (Misure tecniche dal 18 dicembre 2017)

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 comma 3 del Decreto Ministeriale 26 luglio 2017:

- 1. A decorrere dal 18 dicembre 2017, nel Compartimento marittimo di Pescara la pesca a strascico (comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) è vietata nei giorni di sabato, domenica e festivi.
- 2. Prima di intraprendere l'attività di pesca a strascico l'armatore dovrà comunicare all'Autorità Marittima del porto di base logistica (utilizzando il modello in allegato 3 consegnato "a mano" o inviato via fax/e-mail (fax 085.4510117 pec: dm.pescara@pec.mit.gov.it e-mail: cppescara@mit.gov.it) entro e non oltre il 17 dicembre 2017 la propria scelta fra le seguenti opzioni, alla quale resterà vincolato per tutto il restante periodo in riferimento:
 - a) esercitare l'attività di pesca osservando un <u>ulteriore giorno di divieto</u> nell'arco della settimana. E' fatto obbligo all'armatore/comandante dell'unità da pesca di comunicare l'ulteriore giorno di fermo prescelto, secondo le seguenti modalità:
 - tramite apparato VHF alla sala operativa dell'Autorità Marittima del porto di base logistica, al rientro in porto;
 - utilizzando il modello in *allegato 4*, consegnato "a mano" o inviato via fax/e-mail all'Autorità Marittima del porto di base logistica, entro le ore 09:00 del giorno prescelto per l'interruzione.

Affinché il giorno possa essere considerato valido quale giornata di fermo, l'unità dovrà risultare in porto dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Le unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che per il prelievo delle risorse utilizzano contemporaneamente <u>due reti a divergenti</u>, ai sensi del D.M. 21 gennaio 2009, nonché dell'Ordinanza n. 57/2012 citata in premessa, dovranno rispettare <u>un giorno aggiuntivo di fermo settimanale</u>, oltre a quello previsto dall'opzione a), comunicandolo all'Autorità marittima competente con le stesse modalità sopra descritte.

b) esercitare l'attività di pesca per un ammontare complessivo non superiore a 72 (settantadue) ore distribuite su 5 (cinque) giornate lavorative settimanali.

Le unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che per il prelievo delle risorse utilizzano contemporaneamente due reti a divergenti dovranno svolgere l'attività per un ammontare complessivo non superiore a 58 (cinquantotto) ore settimanali su 4 (quattro) giorni.

Ai fini del calcolo delle ore settimanali, faranno fede le comunicazioni di uscita dal porto, al termine della manovra di disormeggio, e di ingresso in porto, all'altezza delle ostruzioni, che il comandante dell'unità da pesca dovrà effettuare, mediante VHF o via filo, all'Autorità marittima competente.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteo-marine avverse.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle unità da pesca esercitanti il pescaturismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

Articolo 3 (Attività di pesca in coincidenza con le festività)

Con specifico provvedimento direttoriale sarà autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività.

Il recupero della giornata di pesca eventualmente autorizzata dovrà avvenire entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi, previa comunicazione all'Autorità marittima del porto di base logistica entro le ore 09.00 del giorno prescelto, utilizzando il modello in allegato 5, consegnato "a mano" o inviato via fax/e-mail. Affinché il giorno possa essere considerato valido quale giornata di fermo, l'unità dovrà risultare in porto dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Articolo 4 (Modalità di esercizio dell'attività di pesca)

Dal 28 agosto 2017 e **fino al 31 ottobre 2017**, nelle acque del Compartimento marittimo di Pescara è <u>vietata la pesca</u> con il sistema a strascico e/o volante (comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare - rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) entro una distanza dalla costa <u>inferiore alle 6 (sei) miglia</u> ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 (sessanta) metri.

Nel medesimo periodo di cui al precedente comma, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro 6 (sei) miglia dalla costa e le unità da pesca con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri sono autorizzate a pescare oltre le 4 (quattro) miglia dalla costa.

Articolo 6 (Abrogazioni)

L'Ordinanza n. 57/2012 in data 10 settembre 2012 e l'Ordinanza n. 62/2016 in data 22 settembre 2016 in premessa citate sono abrogate.

Articolo 7 (Sanzioni)

Le violazioni della presente Ordinanza per l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 1 e 2 saranno punite ai sensi dell'art. 1174 del Codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato, mentre quelle in materia di pesca saranno punite ai sensi del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii. e/o ai sensi delle altre normative vigenti in materia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di porto di Pescara sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e diffusione alle locali Associazioni di categoria.

Pescara, lì <u>78 09 201</u>7

IL COMANDANTE C.A. (CP) Enrico MORETT

Comunicazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.M. 26 luglio 2017: scelta a) o b) per il periodo <u>dal 9 ottobre al 17 dicembre 2017</u>

	(indicare l'Autorità marittima del porto di base logistica)
II sottoscritto	, in qualità di armatore del M/P
, matr.	, n. UE, abilitato
all'esercizio dell'attività di pesca con g	gli attrezzi di cui al D.M. 26 luglio 2017, consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dic	niarazioni non veritiere e falsità negli atti, con la presente
	COMUNICA
a codesta Autorità marittima che per il esercitare l'attività di pesca:	periodo dal 9 ottobre al 17 dicembre 2017 si impegna ac
☐ osservando un ulteriore giorno	settimanale di divieto, oltre alla giornata di venerdì;
osservando due ulteriori giorr per le unità che utilizzano le	ni settimanali di divieto, oltre alla giornata di venerdì (solo reti gemelle a divergenti);
☐ per un ammontare totale (quattro) giornate settimanali, uscita/entrata in porto;	non superiore a 60 (sessanta) ore, distribuite su 4 comunicando all'Autorità marittima competente gli orari d
giornate settimanali (solo pe	superiore a 45 (quarantacinque) ore, distribuite su 3 (tre er le unità che utilizzano le reti gemelle a divergenti) ttima competente gli orari di uscita/entrata in porto;
Si allega alla presente copia del docun	nento d'identità.
(luogo) (data)	IL DICHIARANTE
	(firma leggibile)

Comunicazione della scelta della giornata di fermo per il periodo <u>dal 9 ottobre al 17 dicembre 2017</u>

	Α							
		(indicare l'Auto	rità mari	ttima del	porto di ba	se log	istica)	
II sottoscritto			_, in (qualità	di arma	atore	del	M/P
, matr.		, n.	UE _			,	abili	tato
all'esercizio dell'attività di pesca con gli	attrezzi di d	cui al D.M.	26 lug	glio 201	17, cons	apev	vole c	lelle
sanzioni penali previste nel caso di dichia	arazioni non	veritiere e	falsità	negli a	tti, con I	a pre	esente	€
	COMUNI	CA						
a codesta Autorità marittima che, ai se	ensi dell'art	4 c. 1 scel	lta a) (del cita	to Decr	eto,	l'ulter	iore
giornata di fermo ⁽¹⁾ , prevista per la settin	nana dal		al			and the same	_, sa	rà il
 L'unità resterà agli ormeggi nel porto					presso	la	bancl	nina
Si allega alla presente copia del docume	nto d'identita	à.						
(luogo) (data)	_							
			IL DIO	CHIARA	ANTE			
		<u> </u>	(firr	na leggib	ile)			

(1) L'unità dovrà restare in porto dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del giorno prescelto.

Comunicazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 26 luglio 2017: scelta a) o b) a decorrere <u>dal 18 dicembre 2017</u>

	A(indicare l'Autorità marittima del porto di base logistica)
Il sottoscritto	, in qualità di armatore del M/P
, matr	, n. UE, abilitato
all'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezz	zi di cui al D.M. 26 luglio 2017, consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazion	i non veritiere e falsità negli atti, con la presente
CON	IUNICA
a codesta Autorità marittima che a decorrere	dal 18 dicembre 2017 si impegna ad esercitare
l'attività di pesca:	
☐ osservando un ulteriore giorno settima	nale di divieto;
osservando due ulteriori giorni settima reti gemelle a divergenti).	nali di divieto (solo per le unità che utilizzano le
per un ammontare totale non superior giornate settimanali, comunicando uscita/entrata in porto;	re a 72 (settantadue) ore, distribuite su 5 (cinque) all'Autorità marittima competente gli orari di
giornate settimanali (solo per le uni	ore a 58 (cinquantotto) ore, distribuite su 4 (quattro) tà che utilizzano le reti gemelle a divergenti), apetente gli orari di uscita/entrata in porto;
Si allega alla presente copia del documen	to d'identità.
,	
(luogo) (data)	IL DICHIARANTE
	IL DIOITIAIVAIVIL
	(firma leggibile)

Comunicazione della scelta della giornata di fermo a decorrere <u>dal 18 dicembre 2017</u>

	A(indicare l'Autorità marittima del porto di base logistica)
Il sottoscritto	, in qualità di armatore del M/P
, matr	, n. UE, abilitato
all'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezz	i di cui al D.M. 26 luglio 2017, consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni	non veritiere e falsità negli atti, con la presente
COM	IUNICA
a codesta Autorità marittima che, ai sensi dell'	art 4 c. 3 scelta a) del citato Decreto, l'ulteriore
giornata di fermo ⁽¹⁾ previsto per la settimana da	al, sarà il
L'unità resterà agli ormeggi nel porto di	presso la banchina
Si allega alla presente copia del documento d'ide	entità.
(luogo) (data)	
	IL DICHIARANTE
	(firma leggibile)

⁽¹⁾ L'unità dovrà restare in porto dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del giorno prescelto.

Comunicazione della giornata di fermo per recupero festività

A(indica	re l'Autorità marittima del porto di base logistica)
II sottoscritto	, in qualità di armatore del M/P
, matr	, n. UE, abilitato
all'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi di cui	al D.M. 26 luglio 2017, consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non ver	ritiere e falsità negli atti, con la presente
COMUNICA	
a codesta Autorità marittima che, ai sensi dell'art 3, c.	1 del citato Decreto ministeriale, l'unità da
pesca in parola resterà ferma il giorno	, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, per il
recupero della giornata festiva del(1).
L'unità resterà agli ormeggi nel porto di	presso la banchina
<u> </u>	
Si allega alla presente copia del documento d'identità.	
(luogo) (data)	
	IL DICHIARANTE
-	(firma leggibile)

(1) Il recupero deve avvenire entro e non oltre i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi la festività.